pompa. Se uno Stato membro intende introdurre tale divieto provvederà ad informarne la popolazione con almeno sei mesi di anticipo.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri informano in via preliminare la Commissione delle eventuali misure che intendono adottare conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma di azione per la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva

COM(87) 90 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1987)

(87/C 90/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale [1], in particolare il secondo ed il decimo principio,

vista la proposta della Commissione,

vista il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli scopi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, precisati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE, si riferiscono in particolare alla necessità di garantire a tutti una adeguata formazione professionale, di evitare ogni pregiudizievole interruzione tra la fine dell'insegnamento generale e l'inizio della formazione professionale;

considerando che il decimo principio della decisione 63/266/CEE afferma che azioni particolari possono essere intraprese in ordine a problemi speciali che interessano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla formazione in alternanza dei giovani [2], è affermata l'esigenza di continuare a favorire lo sviluppo di collegamenti effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro e di predisporre programmi coordinati e strutture che permettano una cooperazione tra i vari responsabili interessati;

considerando che è un obiettivo prioritario preparare adeguatamente i giovani alla vita professionale ed alle relative responsabilità di adulti, nonché elaborare appositi provvedimenti per migliorare il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita adulta ed attiva;

considerando che è necessario offrire ai giovani che lo desiderano un anno e possibilmente anche due di formazione professionale, dopo il periodo di istruzione obbligatoria, secondo quanto convenuto dal Consiglio europeo nella sessione del mese di giugno 1985, nel corso della quale esso ha adottato la relazione dal comitato ad hoc sull'Europa dei cittadini ed ha incaricato la Commissione ed il Consiglio di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione delle proposte contenute in detta relazione;

considerando che occorre promuovere ulteriori azioni e sviluppare i risultati acquisiti ed i provvedimenti precedentemente adottati a livello comunitario, in merito all'istruzione ed alla formazione professionale, nonché integrare gli interventi finanziari a favore della formazione dei giovani, attualmente predisposti nell'ambito del Fondo sociale europeo;

considerando che è d'uopo dare una manifesta dimensione europea alle varie strategie destinate ad aumentare i livelli dell'istruzione e della formazione professionale dei giovani in tutta la Comunità, e porre maggiormente l'accento su una migliore informazione per i giovani, sulla loro attiva partecipazione e sullo sviluppo delle loro capacità imprenditoriali;

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1.

considerando che è d'uopo dare una dimensione europea alle varie iniziative formative e stimolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri al fine di contribuire alla realizzazione del mercato interno ed all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sarà adottato, per una durata di cinque anni a decorrere dal 1° luglio 1987, un programma volto a migliorare nella Comunità la formazione e preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva.

Scopo di tale programma, conformemente alle politiche comuni di formazione professionale, è di assistere gli Stati membri nell'azione intesa a garantire a tutti i giovani della Comunità che lo desiderino un anno o possibilmente due di formazione professionale, dopo il periodo di istruzione obbligatoria.

Articolo 2

In vista di elevare il livello e la qualità delle misure di formazione nella Comunità, gli obiettivi del programma sono i seguenti:

1. Sostenere, di concerto con gli Stati membri e con le parti sociali, lo sviluppo e l'introduzione di misure intese a rafforzare il collegamento e la cooperazione a tutti i livelli tra i sistemi di istruzione e formazione professionale e con tutti i settori economici sia pubblici che privati, e ciò al fine di:

 — adeguare i programmi di studio per accrescere la capacità dei giovani di realizzare pienamente le proprie potenzialità e tener conto dei mutamenti economici, tecnologici e sociali;

 — fornire e sviluppare una gamma di possibilità di apprendimento che rifletta la vita professionale, la realtà e le esigenze dell'economia;

 — aiutare i giovani a sviluppare, per quanto è possibile, la comprensione delle tendenze del mondo industriale, agricolo, commerciale, e del settore terziario, con le relative implicazioni e possibilità a livello di formazione ed occupazione.

2. Sostenere una più stretta cooperazione e colmare le lacune esistenti tra i vari organismi responsabili dell'istruzione e formazione professionale e dell'orientamento dei giovani, inclusi, all'occorrenza, gli enti pubblici, privati, gli organismi operanti a titolo gratuito e volontario e le organizzazioni di giovani a livello nazionale, regionale e locale. Tale cooperazione, basata sulla corresponsabilità in materia di integrazione socioprofessionale dei giovani, dovrebbe mirare a facilitare il coordinamento e l'efficiente funzionamento di tutti i servizi nonché l'attuazione di tutte le politiche a favore dei giovani, provvedendo a tal fine a:

 — diversificare l'offerta in materia di istruzione e formazione professionale, in modo da consentire ai giovani di scegliere fra vari tipi di capacità comportanti qualifiche di formazione professionale riconosciute.

 — adottare metodi più flessibili per pervenire a un migliore equilibrio tra l'esigenza di ampliare i programmi offerti e la necessità di una specializzazione professionale.

3. In ordine al conseguimento degli obiettivi sopra esposti, promuovere iniziative associate allo scopo di fornire un approccio integrato all'istruzione, formazione, e all'orientamento professionale dei giovani come parte della politica attiva del lavoro perseguita dalla Comunità, con la partecipazione delle parti sociali nel dialogo concernente i criteri qualitativi in materia di formazione.

4. Incoraggiare un maggiore ricorso alle possibilità che sono state create al di fuori dei sistemi tradizionali allo scopo di favorire una maggiore diversificazione delle funzioni di orientamento e consulenza, e promuovere altresì un'attività coordinata di orientamento e di consulenza sia durante il periodo terminale della scolarità obbligatoria, sia successivamente in modo continuativo, tenendo conto delle esigenze di giovani e in particolare delle giovani.

5. Promuovere la parità delle possibilità e prestare particolare attenzione ai giovani che sono svantaggiati a causa della loro cultura o razza, minorazione fisica o psichica, ambiente sociale o economico, oppure a causa del livello conseguito alla fine del periodo scolastico, in particolare mediante:

 — programmi formativi a favore dei giovani disoccupati a lungo termine;

 — misure adottate nel periodo terminale della scolarità obbligatoria per garantire l'acquisizione di capacità di base;

 — misure intese a consentire alle giovani di partecipare, su base paritaria, a programmi di formazione professionale.

6. Stimolare lo sviluppo della creatività, l'iniziativa e lo spirito imprenditoriale, onde consentire ai giovani di collaborare attivamente alla programmazione e determinazione del proprio futuro e di acquisire le capacità e la fiducia necessarie per partecipare ai programmi di istruzione e di formazione professionale e/o per accedere al mercato del lavoro, con particolare riferimento all'iniziativa e allo spirito di adattamento di cui devono far prova i lavoratori delle piccole e medie imprese.

7. Rafforzare la dimensione comunitaria nella programmazione ed attuazione delle strategie in materia di istruzione e formazione professionale, in modo da favorire una maggiore flessibilità di adeguamento dei sistemi formativi alle complesse sfide che nascono dai rapidi mutamenti economici, tecnologici e sociali, affinché la formazione possa diventare un fattore determinante ed essenziale dello sviluppo economico e sociale.

Articolo 3

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, e per sostenere e integrare l'attività svolta dagli Stati membri, la Commissione prende delle misure specifiche di incentivazione a carattere complementare, esposte nell'allegato.

2. Nell'adempimento di tale compito, la Commissione è assistita da un comitato. Il comitato è composto di ventisei membri:

a) due rappresentanti, per ogni Stato membro, delle autorità responsabili per l'educazione e la formazione, secondo il caso. Questi membri sono nominati dalla Commissione sulla base di proposte da parte degli Stati membri;

b) due rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione sulla base di proposte dell'organizzazione a carattere comunitario che rappresentano le parti sociali.

I membri del comitato sono assistiti da esperti o consiglieri.

Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

I lavori del comitato hanno carattere confidenziale. Il comitato adotta le proprie regole di procedura. Il segretariato sarà disimpegnato dalla Commissione.

Un rappresentante del Foro della gioventù parteciperà al lavoro del comitato in veste di osservatore.

3. La Commissione può consultare il comitato su tutte le questioni concernenti l'attuazione del programma e la sua coerenza con le politiche nazionali.

Nel richiedere il parere del comitato, la Commissione può specificare il termine entro il quale il parere dovrà essere reso.

Le discussioni del comitato non sono seguite da alcun voto. Ogni membro del comitato può esigere che la sua opinione sia messa a verbale.

Articolo 4

1. Relazioni regolari sull'attuazione del programma d'azione dovranno essere presentate al comitato consultivo per la formazione professionale istituito con decisione 63/688/CEE [1] e al comitato consultivo dell'istruzione, istituito in base alle risoluzione del 9 febbraio 1976 del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio [2].

2. Prima della fine del 1989 gli Stati membri e la Commissione dovranno presentare al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione provvisoria sull'attuazione di detto programma d'azione. Un rapporto finale sarà sottoposto prima della fine del 1992.

[1] GU n. 190, del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.
[2] GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al progetto di decisione che adotta un programma di azione per la formazione e la preparazione dei giovani alla vita adulta ed attiva

1. Il presente programma di azione contiene una serie di incentivi e di misure complementari che la Commissione attuerà in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, allo scopo di favorire l'innovazione ed il miglioramento qualitativo dei sistemi di istruzione e di formazione professionale nella Comunità europea.

2. Per la durata del programma 1987-1992, le seguenti misure potranno essere attuate a livello comunitario:

a) Sostegno a favore di iniziative associative in materia di istruzione e di formazione professionale che:

— comportino un chiaro impegno a mobilitare le risorse collettive del settore pubblico, privato e a titolo volontario, allo scopo di sviluppare un approccio cooperativo o integrato inteso a soddisfare le esigenze dei giovani in materia di istruzione, formazione e orientamento professionale;

— dimostrino un impegno a mantenere il collegamento con corrispondenti iniziative in altri Stati membri, mediante accordi di gemellaggio e a svolgere un ruolo attivo in una rete comunitaria di assistenza tecnica.

Il contributo finanziario della Comunità sarà limitato alle spese operative incorse durante le attività già menzionate, aventi una dimensione europea e collegate ad una rete europea, fino ad un massimo di 30 000 ECU per singola operazione associativa per una durata estrema di due anni. Un appoggio finanziario sarà anche accordato a determinati progetti che scambino informazioni fino al 50 % dei relativi costi.

b) L'assistenza tecnica consiste in:

— misure speciali, comprendenti l'invio di gruppi di esperti che consiglino o esaminino i problemi della formazione in determinate aree o regioni;

— un contributo finanziario allo sviluppo delle iniziative associative di cui alla lettera a).

Il contributo finanziario della Comunità sarà dell'ordine al massimo di 50 000 ECU per progetto.

c) Sostegno a favore di programmi di ricerca comparata comportanti l'assistenza tecnica alla cooperazione tra organismi appositamente designati partecipanti al programma di cooperazione.

Verrà anche erogato un contributo per la sintesi delle ricerche comparate e per conferenze divulgative a livello sia nazionale che comunitario.

Il contributo finanziario della Comunità sarà al massimo di 40 000 ECU per ogni programma di ricerca comparata. Il contributo per conferenze di sintesi e di divulgazione sarà limitato a 50 000 ECU ovvero al 50 % del costo di ogni conferenza, sia l'uno o l'altro il minore importo.

d) Cofinanziamento di studi sulle misure di formazione di giovani, per:

— analizzare le tendenze nella mobilità di giovani all'interno e tra i vari sistemi scolastici e formativi;

— prendere in considerazione problemi specifici riguardanti la preparazione di giovani, in particolare dei giovani che hanno precocemente lasciato la scuola o che vivono nelle zone rurali, periferiche o in quelle più depresse;

— suddividere secondo il sesso.

Il contributo finanziario della Comunità è limitato ad un massimo di 50 000 ECU per ogni inchiesta.

e) Sostegno ed assistenza tecnica per creare le condizioni idonee ad un esame periodico dell'evoluzione delle qualifiche professionali e ad una confluenza delle relative esperienze.

f) Sostegno a favore di progetti di informazione per i giovani che:

— prevedano la produzione di effettivi mezzi di informazione per facilitare il passaggio dei giovani alla vita adulta ed attiva e implichino la partecipazione attiva dei giovani alla raccolta e presentazione delle informazioni;

— prestino assistenza agli organismi esistenti affinché questi rendano più accessibili i servizi ai giovani, in particolare a quelli che ne sono normalmente esclusi;

— comprendano un impegno per lo scambio di esperienze ed informazioni a livello nazionale e comunitario.

Il contributo finanziario della Comunità sarà al massimo dell'ordine di 10 000 ECU per progetto, nella misura in cui tale importo non sia superiore al 50 % del suo costo.

g) Sostegno a favore delle iniziative per i giovani che:

— consentano ai giovani di sviluppare capacità, iniziative e responsabilità mediante la formazione, il ricorso ai massmedia e alle nuove tecnologie, nonché mediante l'attività a titolo volontario e progetti di pubblica utilità;

— assistano i giovani svantaggiati incoraggiando apposite azioni nei loro confronti;

— s'impegnino ad informare a livello nazionale e comunitario circa le loro esperienze.

Il contributo finanziario della Comunità sarà al massimo dell'ordine di 10 000 ECU per iniziativa, in linea generale non superiore al 50 % del relativo costo, ma eventualmente pari all'80 % nel caso di iniziative interamente gestite da giovani.

h) Il potenziamento dell'attuale sistema di scambio di specialisti in materia di formazione, attualmente organizzato con l'assistenza tecnica del Cedefop, prestando particolare attenzione alla selezione di specialisti in materia di formazione partecipanti al conseguimento degli obiettivi della decisione.

i) Sostegno al dialogo periodico volto a controllare l'attuazione della decisione del Consiglio e del connesso programma di azione, mediante contributi finanziari destinati ad una serie di conferenze europee ad alto livello.

Il contributo finanziario della Comunità sarà dell'ordine di 100 000 ECU per conferenza, pari ad un massimo del 50 % del relativo costo.

3. La Commissione potrà adottare misure complementari destinate:

— alla diffusione di informazione e scambi di esperienze;

— alla realizzazione di una rete di accordi per iniziative associative, progetti ed iniziative di informazione per i giovani;

— alla verifica ed analisi a livello comunitario;

— all'assistenza per l'organizzazione di seminari, conferenze e progetti specifici di cooperazione.